

Publicato il 17/12/2018

N. 06157/2018 REG.PROV.CAU.
N. 09387/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9387 del 2018, proposto da

Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus Ong, Lipu Birdlife Italia Onlus, Lega per L'Abolizione della Caccia L.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Aurelio Saffi, 20;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, 12;

nei confronti

- ATC Fi 5 Sud, non costituito in giudizio;
- Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Toscana, Confederazione

Cacciatori Toscani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00632/2018, resa tra le parti, concernente “Calendario venatorio regionale 2018-19”;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e di Federazione Italiana della Caccia e di Federcaccia Toscana e di Confederazione Cacciatori Toscani;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Valentina Stefutti, Niccolò Bruno su delega di Flora Neglia e Alberto Maria Bruni;

Ritenuto che le questioni concernenti la legittimità di un provvedimento avente contenuti diversi sorretti da specifiche ed autonome considerazioni non possono essere risolte con un giudizio di “complessiva attendibilità” della valutazione tecnica;

Ritenuto, quanto al primo ordine di censure, che l'appello appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza soltanto in relazione al contrasto del calendario venatorio impugnato (punto 13) con l'art. 18, commi 1 e 2, della legge 157/1992, che, nel consentire una modifica dei termini del calendario indicati al comma 1 (come avviene in caso di apertura anticipata), richiede comunque il “rispetto dell'arco temporale massimo” ivi indicato, così da

dover riferire la modifica del termine finale, “a compensazione” della disposta apertura anticipata, al periodo compreso tra l’inizio della apertura anticipata e l’inizio della stagione venatoria previsto dalla legge (a prescindere dal numero di giornate di caccia in esso comprese – cfr. parere ISPRA prot. 30437 in data 17 settembre 2010);

Ritenuto, quanto al secondo ordine di censure, concernente lo scostamento dal parere di ISPRA sull’estensione del periodo di caccia per le diverse specie, che la prospettazione dell’appello sia generica – in quanto non viene indicato sotto quali profili, in relazione a ciascuna specie coinvolta, la motivazione del discostamento sia carente ovvero basata su elementi non aggiornati o inattendibili – tranne che per quanto riguarda la specie beccaccia;

Ritenuto che, riguardo al periodo di caccia alla beccaccia, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato in primo grado, valutate alla luce del principio di precauzione e del paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa sull’attività venatoria della Commissione europea relativa alla Direttiva 79/409/CEE, non siano idonee a superare tutti i rilievi critici contenuti nel parere di ISPRA prot. 38725 in data 13 giugno 2018, e che pertanto non sia adeguatamente motivato lo scostamento del termine finale rispetto a quello massimo indicato nel parere (10 gennaio 2019);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie parzialmente l'appello (Ricorso numero: 9387/2018) e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie parzialmente l'istanza cautelare proposta in primo grado e sospende il provvedimento impugnato nelle parti in cui:

- per le specie interessate all’apertura anticipata, viene prevista (punto 13) l’anticipazione della data di chiusura di “pari durata delle giornate concesse nell’apertura anticipata” (anziché di durata corrispondente al periodo compreso tra l’inizio dell’apertura anticipata e l’inizio della stagione venatoria previsto dalla legge);

- il termine del periodo di caccia alla beccaccia viene posticipato rispetto alla data del 10 gennaio 2019.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

L'ESTENSORE
Pierfrancesco Ungari

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO